

INDICAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS

Le principali novità nella nota del Ministero n. 323 del 10 marzo 2020

Obiettivo generale

L'obiettivo principale è **limitare il più possibile gli spostamenti delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia**. È doveroso predisporre tutti gli accorgimenti necessari che vadano in questa direzione, al fine di assicurare il mantenimento dell'attività essenziale delle scuole nella condizione di sospensione delle attività didattiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro per tutti i profili ATA.

L'indirizzo della circolare è molto chiaro: **in questa fase il Dirigente deve adoperarsi in tutti i modi per adottare misure volte a ridurre il contagio, senza penalizzare la situazione personale dei lavoratori**.

Lavoro agile

Per il personale ATA e per i docenti dichiarati inidonei all'insegnamento utilizzati in qualità di Assistenti amministrativi, è prevista la possibilità di fruire della modalità del lavoro agile (*smart working*), **ove possibile rispetto alle mansioni svolte**.

Assistenti amministrativi

Dietro richiesta, agli assistenti amministrativi è **consentita la fruizione del lavoro agile** purché la prestazione risulti gestibile a distanza e sia prevista la disponibilità della strumentazione tecnologica presso il domicilio del lavoratore che deve garantire la reperibilità telefonica nell'orario di servizio.

Assistenti tecnici

Garantiscono, in presenza, la manutenzione dei laboratori di loro pertinenza, assicurando la salvaguardia dei materiali deperibili e del patrimonio zootecnico/agroalimentare nel caso degli istituti agrari. Possono anche **supportare la scuola nell'applicazione delle forme di interazione a distanza**. Anche per questa figura professionale, dietro richiesta, è **consentita la fruizione del lavoro agile** purché la prestazione risulti gestibile a distanza e sia prevista la disponibilità della strumentazione tecnologica presso il domicilio del lavoratore che deve garantire la reperibilità telefonica nell'orario di servizio.

Collaboratori scolastici

Assicurano le prestazioni essenziali per quella parte dei compiti previsti dal profilo e non riconducibili alla presenza degli studenti - apertura/chiusura/ custodia locali e pulizia degli stessi - come da individuazione dei servizi minimi previsti dal contratto integrativo di istituto, ai sensi della legge 146/1990. **L'individuazione dei servizi essenziali, come da CCNL, è prevista solo per il profilo di Collaboratore scolastico**.

Il servizio dei Collaboratori scolastici **sarà limitato** alle sole ulteriori prestazioni necessarie alla pulizia degli ambienti scolastici, **attraverso le turnazioni e le altre**

modalità organizzative previste dal CCNL e secondo le condizioni già previste dalle precedenti note (n. 278 e n. 279).

Indicazioni generali, ruolo RSU/Sindacato

Tutte le prestazioni del personale ATA, da organizzare secondo criteri di flessibilità/turnazioni previste dal CCNL, sono **oggetto di informativa RSU/Sindacato**.

Per tutti i profili andrà posta particolare attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori in determinate situazioni (portatori di patologie, cura dei figli in età scolare, uso dei mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro).

Le direttive del Dirigente scolastico e il Piano delle attività del personale ATA saranno integrati dalle variazioni che si renderanno necessarie.

Il personale ATA distaccato o comandato presso gli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica si attiene alle indicazioni determinate dalla struttura in cui presta servizio.

N.B. durante l'informativa che è bene chiedere sia svolta, se possibile, con un'interlocuzione diretta, la delegazione sindacale potrà avanzare proposte e suggerimenti.

Mancata prestazione dei collaboratori scolastici

Il Ministero, dietro nostra richiesta, ha precisato che alla mancata prestazione dei collaboratori scolastici conseguente alla riduzione del servizio venga applicato **l'art. 1256 del codice civile, comma 2** (la prestazione si estingue laddove diventa impossibile per causa non imputabile al debitore), **in subordine alla fruizione di eventuali ferie non godute**, da consumarsi – in base all'art. 13, comma 10 CCNL 2006/2009 - entro il 30 aprile.

N.B. Nessun'altra forma di recupero compensativo o di ferie dell'anno scolastico in corso può essere imposta né ai Collaboratori scolastici, né agli altri profili ATA, visto che la stessa circolare ministeriale lo contempla.